

Repertorio n. 80.270

Raccolta n. 25.723

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

- 28 luglio 2020 -

Il giorno ventotto luglio duemilaventi, alle ore 14,35.

In Firenze, via Tornabuoni n. 2.

Davanti a me dott. Francesco STEIDL, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato

è comparso il signor

- Ferruccio FERRAGAMO, nato a Fiesole (FI) il giorno 9 settembre 1945, domiciliato ove infra per la carica.

Detto comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.", con sede in Firenze (FI), via Tornabuoni n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 02175200480 R.E.A. numero 464724, con capitale sociale sottoscritto e versato per euro 16.879.000,00 (sedicimilioniottocostantannovecentomila virgola zero zero) suddiviso in n. 168.790.000 azioni del valore nominale di euro 0,10 cadauna, soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis cod. civ., da parte di FERRAGAMO FINANZIARIA SPA con sede in Firenze (FI),

PREMETTE

- che a norma dell'art. 25 comma 2 lett. a) dello statuto sociale le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., spettano al Consiglio di Amministrazione;

- che non sono state formulate, nei termini prescritti dalla normativa applicabile, richieste ai sensi dell'art. 2505, comma 3 c.c. da parte di soci rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Tanto premesso, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stato convocato con avviso inviato tramite messaggio di posta elettronica con conferma di ricezione in data 17 luglio 2020 a tutti i Consiglieri ed ai membri del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione della società predetta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Fusione per incorporazione di Arts S.r.l. e Aura 1 S.r.l.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

(OMISSIS)


e mi richiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di detta società, limitatamente al punto 1) all'ordine del giorno di Parte Straordinaria,



Dott. Francesco Steidl
NOTAIO

Via Giambologna, 4
50132 - Firenze
tel. 055-477831-2
fax. 055-477833
studio@steidl.it

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Firenze
il 30/07/2020
al n. 27230
serie IT



essendo i restanti punti all'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione.

A norma dell'art. 22 dello statuto sociale, assume la Presidenza della riunione il comparente, il quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- la riunione è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, giorno e ora;

- sono presenti:

* Ferruccio FERRAGAMO, Presidente, Micaela LE DIVELEC LEMMI, Amministratore Delegato, Giovanna FERRAGAMO, Leonardo FERRAGAMO, Angelica VISCONTI che assistono di persona;

* Michele NORSA, Vice Presidente Esecutivo, nonché i Consiglieri Peter K.C. WOO, Umberto TOMBARI, Lidia FIORI, Chiara AMBROSETTI, Francesco CARETTI, Diego PATERNÒ CASTELLO DI SAN GIULIANO, Marzio SAA, che assistono mediante collegamento in tele e video conferenza;

- del Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente Andrea BALELLI, e i Sindaci Effettivi Paola CAMELLA e Giovanni CROSTAROSA GUICCIARDI, tutti collegati mediante tele e video conferenza.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti e dei collegati,

DICHIARA

validamente costituito il presente Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 23 dello statuto e atto a deliberare sul predetto ordine del giorno.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno di Parte Straordinaria e ricorda le ragioni che consigliano di addivenire alla fusione per incorporazione delle società:

- "AURA 1 S.R.L.", con sede in Firenze (FI), via delle Mantellate n. 8, con capitale sociale di euro 33.659,00 (trentatremilaseicentocinquantanove virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 06875640481, R.E.A. numero FI-662968, (d'ora in avanti "AURA")

- "ARTS - S.R.L.", con sede in Scandicci (FI), via Vittorio Michelassi n. 5/7, con capitale sociale di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 03300290487, R.E.A. numero FI-350012, (d'ora in avanti "ARTS")

nella società:

- "SALVATORE FERRAGAMO S.P.A." (d'ora in avanti la "Società").


Il Presidente in primo luogo ricorda che, come meglio illustrato nella documentazione predisposta a cura della Società e, in particolare, nel progetto di fusione, SALVATORE FERRAGAMO SPA detiene, direttamente, il 100% del capitale sociale di AURA, il 49,2% del capitale di ARTS, e -

in considerazione del fatto che AURA detiene a sua volta il 50,8% del capitale di ARTS - detiene, in parte indirettamente, anche l'intero capitale di ARTS.

In seguito all'esigenza di riorganizzazione e, soprattutto, di semplificazione della struttura della catena partecipativa, gli organi amministrativi delle società hanno ritenuto che la fusione potesse costituire la modalità più efficiente di riorganizzazione. La stessa infatti presenta, *inter alia*, il significativo vantaggio di consentire una maggiore flessibilità dei processi interni e conseguentemente ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari intercompany derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle singole società. Il Presidente entra quindi nel merito della proposta delibera.

A tal fine, il Presidente dà atto che:

- le società incorporande sono, direttamente e indirettamente, interamente possedute dalla società incorporante;
- il capitale sociale delle società partecipanti alla fusione è interamente versato;
- le società partecipanti alla fusione non si trovano in stato di liquidazione, né sono sottoposte a procedure concorsuali;
- la Società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., non ha emesso azioni di risparmio, né obbligazioni convertibili in azioni;
- la Società non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili, né forme di finanziamento tramite strumenti finanziari, comunque denominati, attributivi di diritti di voto;
- la fusione non concreta la fattispecie di cui all'art. 117 bis del D.Lgs. 58/1998, né quella di fusione significativa ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
- alla fusione in oggetto non si applicano i presidi previsti dalla Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate approvata dalla Società poiché l'operazione è effettuata tra società controllate e non sussistono interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalla Procedura, di altre parti correlate della Società;
- la proposta fusione verrà eseguita secondo la c.d. procedura semplificata, di cui all'art. 2505 cod. civ., e, pertanto, non si applicano le disposizioni:
 - * dell'art. 2501 *ter*, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. civ., relativi al rapporto di cambio delle quote, alla modalità di assegnazione delle azioni della Società incorporante e alla data dalla quale tali azioni partecipano agli utili;



* dell'art. 2501 *quinquies* cod. civ., relativo alla redazione della relazione degli amministratori e

* dell'art. 2501 *sexies* cod. civ., relativo alla redazione della relazione degli esperti;

- l'Organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione ha provveduto a redigere il progetto di fusione contenente le indicazioni di cui al combinato disposto dei citati artt. 2501 *ter* cod. civ. e 2505 cod. civ.; detto progetto si allega al presente atto **sub A**);

- ai sensi dell'art. 2501 *septies* cod. civ., in data 25 giugno 2020, sono stati depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, nonché pubblicati sul sito internet della incorporante, i documenti ivi indicati inclusi i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 che sostituiscono le situazioni patrimoniali di riferimento come previsto dall'art. 2501 *quater* comma 2 c.c.;

- ai sensi dell'art. 2501 *ter*, comma 3, cod. civ.:

* per AURA il progetto di fusione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 2 luglio 2020 prot. n. 40182;

* per ARTS il progetto di fusione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 2 luglio 2020 prot. n. 40186;

* per SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. il progetto di fusione è stato pubblicato sul sito internet in data 25 giugno 2020 e iscritto presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 2 luglio 2020 prot. n. 39873;

- pertanto dalla pubblicità del progetto di fusione di cui all'art. 2501 *ter*, comma 3, cod. civ., è decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2501 *ter*, comma 4, cod. civ. per la società "SALVATORE FERRAGAMO S.P.A." (pubblicazione sul sito internet), mentre non è decorso per le società "AURA 1 S.R.L." e "ARTS - S.R.L." (iscrizione al Registro Imprese);

- la rinuncia a detto termine è stata fatta da tutti i soci di AURA e ARTS con dichiarazioni scritte conservate agli atti delle società;

- dal deposito nelle sedi delle società partecipanti alla fusione dei documenti di cui all'art. 2501 *septies* cod. civ. è decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2501 *septies*, comma 1, cod. civ.;

- ai sensi dell'art. 2501 *quater*, comma 2, cod. civ., la fusione avverrà sulla base dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e, quindi, non oltre sei mesi prima del giorno del deposito nelle sedi delle società dei progetti di fusione;

- gli effetti civilistici della fusione decorreranno dalla data che sarà indicata nell'atto di fusione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504 *bis*, comma 2, cod. civ.;

- ai sensi dell'art. 2504 *bis*, comma 3, cod. civ., le

operazioni delle società partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio della società incorporante a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione produrrà i propri effetti civilistici secondo quanto sopra indicato;

- gli effetti fiscali della fusione di cui all'art. 172, comma 9, d.P.R. n. 917 del 1986 decorreranno da quest'ultima data.

Ciò posto, il Presidente precisa che:

- trattandosi di fusione c.d. semplificata, ai sensi dell'art. 2505, comma 1, cod. civ., non si fa luogo ad alcun rapporto di cambio e si prescinde, altresì, dal determinare le modalità di assegnazione delle azioni della Società incorporante e la decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni;

- non essendovi alcun rapporto di cambio, non si fa luogo ad alcun conguaglio in denaro;

- la Società incorporante non procederà ad alcun aumento del capitale sociale e la fusione avrà luogo mediante annullamento di tutte le quote rappresentative della totalità del capitale delle società incorporate, senza assegnazione di azioni, né concambio;

- secondo l'atto costitutivo attualmente vigente delle società a responsabilità limitata partecipanti alla fusione, non spetta ai soci alcun diritto particolare, né patrimoniale, né amministrativo;

- non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

- ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 1, cod. civ., per effetto della fusione la Società incorporante assumerà i diritti e gli obblighi delle società incorporande, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;


- all'esito della fusione la società incorporante continuerà ad essere regolata dal proprio statuto sociale vigente, che non subirà alcuna modificazione in dipendenza di detta operazione. Lo statuto di Salvatore Ferragamo S.p.A. è allegato al progetto di fusione.

Il Presidente, a questo punto, dà atto che:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 bis cod. civ., dovranno essere depositati, per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, unitamente alla copia del presente verbale e ai suoi allegati, anche i bilanci d'esercizio delle società partecipanti alla fusione relativi agli ultimi tre esercizi, in relazione ai quali il Presidente precisa che:

- AURA ha regolarmente depositato solo il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 essendo stata costituita il 26 novembre 2018 ed avendo iniziato la propria attività nel corso dell'esercizio 2019, come segue:

* anno 2019 in data 5 febbraio 2020, prot. n. 11026;



- ARTS ha regolarmente depositato i bilanci relativi a detti esercizi, come segue:

- * anno 2017 in data 11 maggio 2018, prot. n. 28588;
- * anno 2018 in data 16 aprile 2019, prot. n. 24086;
- * anno 2019 in data 12 febbraio 2020, prot. n. 12696.

- SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. ha regolarmente depositato i bilanci relativi a detti esercizi, come segue:

- * anno 2017 in data 17 maggio 2018, prot. n. 30220;
- * anno 2018 in data 16 maggio 2019, prot. n. 29844;
- * anno 2019 in data 29 maggio 2020, prot. n. 33570.

Terminata l'esposizione, il Presidente fa presente che si rende opportuno conferire ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento all'Amministratore Delegato, anche a mezzo di procuratore speciale all'uopo nominato, per dare esecuzione alla delibera di fusione nei termini e nei modi previsti dalla legge.

I presenti, udito quanto sopra esposto dal Presidente, considerata la documentazione predisposta ai fini dell'approvazione della fusione, preso atto del parere favorevole dell'Organo di controllo, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità

deliberano

- di addivenire alla fusione per incorporazione delle società "AURA 1 S.R.L." e "ARTS - S.R.L.", nella società "SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.", la quale subentrerà di diritto per effetto della fusione in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società incorporande, assumendo i diritti e gli obblighi delle società incorporande e proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;

- di prendere atto di tutto quanto esposto nelle superiori premesse;

- di prendere atto che la fusione verrà eseguita secondo la c.d. procedura semplificata, di cui all'art. 2505 cod. civ.;

- di approvare integralmente il progetto di fusione, come sopra allegato;

- di prendere atto che gli effetti civilistici della fusione decorreranno dalla data che sarà indicata nell'atto di fusione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504 bis, comma 2, cod. civ.;

- di prendere atto che, ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 3, cod. civ., le operazioni delle società partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio della società incorporante a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione produrrà i propri effetti civilistici secondo quanto sopra indicato;

- di prendere atto che gli effetti fiscali della fusione di cui all'art. 172, comma 9, d.P.R. n. 917 del 1986

decorreranno da quest'ultima data;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento all'Amministratore Delegato, i più ampi poteri per l'attuazione delle deliberazioni assunte, e così per:

- compiere tutte le formalità richieste perché le adottate deliberazioni abbiano le approvazioni di legge, con facoltà di apportare al presente atto - ferma l'intangibilità sostanziale degli elementi fondamentali del progetto di fusione - le modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese;

- dare esecuzione alla deliberata fusione e quindi, anche a mezzo di procuratore speciale all'uopo nominato, prendere parte all'atto di fusione da predisporre nei termini di legge.

Il Presidente dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione relativa alla parte straordinaria dell'ordine del giorno della presente riunione alle ore 14,50.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono a carico della società.


Il comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Del presente atto ho dato lettura al comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per sette pagine.

Sottoscritto alle ore quattordici e cinquanta

All'originale firmato: Ferruccio Ferragamo - Francesco Steidl Notaio





Allegato " A " al Numero 80.270
del Repertorio e al Numero 25.723
della Raccolta.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE:


DI

AURA I S.R.L. E ARTS S.R.L.


IN

SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.

(redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 cod. civ.)



A handwritten signature scribble consisting of several overlapping loops.



A handwritten signature scribble consisting of several overlapping loops.

Gli organi amministrativi di Aura 1 S.r.l. ("Aura") e Arts S.r.l. ("Arts" e, insieme ad Aura, le "Società Incorporande") e Salvatore Ferragamo S.p.A. ("SF" o la "Società Incorporante" e, insieme alle Società Incorporande, le "Società Partecipanti alla Fusione"), hanno redatto e approvato il presente progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-*ter*e dell'art. 2505 cod. civ. (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di Aura e Arts in SF (la "Fusione").


1. Premessa

In data 27 aprile 2020 SF ha acquistato:

- una quota pari al 49,2% del capitale sociale di Arts; e
- una quota pari al 100% del capitale sociale di Aura.

All'esito delle sopra indicate operazioni di acquisizione (l'"Acquisizione") SF detiene, direttamente, l'intero capitale sociale di Aura e - in considerazione del fatto che Aura detiene, a sua volta, il restante 50,8% del capitale sociale di Arts - SF detiene quindi, in parte indirettamente, l'intero capitale sociale di Arts.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, alla data del presente Progetto di Fusione la catena partecipativa societaria risulta essere la seguente:



Tutto ciò premesso, ad oggi – e, in particolare, in seguito all'Acquisizione – le Società Partecipanti alla Fusione avvertono un'esigenza di riorganizzazione e, soprattutto, di semplificazione della struttura della catena partecipativa.

In quest'ottica, sono state così prese in considerazione le varie possibili modalità di aggregazione fra le Società Partecipanti alla Fusione.

All'esito delle valutazioni del caso, si è ritenuto che la Fusione di Aura e Arts in SF costituisca la modalità più efficiente. La stessa infatti presenta, *inter alia*, il significativo vantaggio di consentire una maggiore flessibilità dei processi interni e conseguentemente ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari *intercompany* derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle singole società.

E

2. Società Partecipanti alla Fusione

2.1 Società Incorporante - SF

Salvatore Ferragamo S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Firenze, via Tornabuoni n. 2, stradario A5772, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 02175200480, con capitale sociale di Euro 16.939.000,00, sottoscritto e versato per Euro 16.879.000,00, suddiviso in n. 168.790.000 azioni ordinarie, con valore nominale pari a Euro 0,10 ciascuna – di cui n. 150.000 azioni con diritto di voto sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2 cod. civ. in quanto azioni proprie della Società Incorporante, e n. 168.640.000 azioni con diritto di voto - quotate su Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Ferragamo Finanziaria S.p.A. esercita inoltre su SF attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ..

2.2 Società Incorporanda - Aura

Aura 1 S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Firenze, via delle Mantellate n. 8 iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 06875640481, con capitale sociale di Euro 33.659,00, interamente versato.

Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di Aura è interamente detenuto da SF.

2.3 Società Incorporanda - Arts

Arts S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Scandicci (FI), via Vittorio Michelassi n. 5/7, stradario 05560, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 03300290487, con capitale sociale di Euro 150.000,00, interamente versato.

Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di Arts è detenuto come segue:

- una quota pari al 50,8% del capitale sociale, pari a nominali Euro 76.201,00 da Aura;
- una quota pari al 49,2% del capitale sociale, pari a nominali Euro 73.799,00 da SF.

3. Modalità della Fusione


3.1 Situazioni patrimoniali

Ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'art. 2501-*quater*, comma 2 cod. civ., le situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione di cui al comma 1 del medesimo articolo sono sostituite dai bilanci dell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di SF, Aura e Arts.

3.2 Procedimento semplificato

Dal momento che, come anticipato al paragrafo 1 che precede, il 100% delle Società Incorporande è detenuto - seppur in parte indirettamente con riferimento ad Arts - dalla Società Incorporante, trovano applicazione le semplificazioni previste dall'art. 2505 cod. civ. e in particolare:

- (i) non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, numeri 3), 4) e 5) cod. civ.;
- (ii) non sarà necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione di cui all'art. 2501-*quinquies* cod. civ.;
- (iii) non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ..



4. Statuto della Società Incorporante

Per effetto della Fusione, lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica, pertanto lo statuto della Società Incorporante alla Data di Efficacia (come *infra* definita) coinciderà con il testo dello statuto in vigore alla data del presente Progetto di Fusione, qui unito *sub Allegato A*.

5. Rapporto di cambio - Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante - Data dalla quale le azioni della Società Incorporante partecipano agli utili

Poiché il 100% delle Società Incorporande è detenuto - seppur in parte indirettamente con riferimento ad Arts - dalla Società Incorporante, come anticipato al paragrafo 1 che precede, alla Fusione, ai sensi dell'art. 2505, comma 1 cod. civ., non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, numeri 3), 4) e 5) cod. civ..

La fusione determinerà, alla Data di Efficacia, l'estinzione delle Società Incorporande e quindi l'annullamento delle loro partecipazioni e del loro capitale sociale.

Alla Data di Efficacia il capitale sociale della Società Incorporante rimarrà inalterato rispetto a quello esistente alla data del presente Progetto di Fusione, così come la compagine sociale di SF e le partecipazioni detenute dagli stessi soci nel capitale sociale di SF, non determinando la Fusione alcuna assegnazione di azioni ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 1, numeri 4) e 5) cod. civ. né, conseguentemente, alcuna determinazione di rapporti di cambio o conguagli in denaro ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 1, numero 3) cod. civ..

6. Data di decorrenza degli effetti della Fusione

La Fusione, a fini civilistici, sarà efficace (salvi gli adempimenti di legge) a decorrere dalla data che sarà indicata nell'atto di Fusione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-*bis*, comma 2 cod. civ. (la "Data di Efficacia").

A partire dalla Data di Efficacia, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Società Incorporande, assumendone tutti i diritti e gli obblighi, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 1 cod. civ..

A partire dalla Data di Efficacia, cesseranno tutte le cariche sociali delle Società Incorporande e si estingueranno tutte le procure rilasciate in precedenza.

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 3 cod. civ., ai fini contabili (con conseguente imputazione al bilancio della Società Incorporante delle operazioni delle Società Incorporande) e fiscali, la Fusione sarà efficace dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione produrrà i propri effetti civilistici secondo quanto sopra indicato.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci né a possessori di titoli diversi dalle azioni.

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei componenti degli organi di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.

9. Diritto di Recesso

La Fusione non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci della Società Incorporante che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso inderogabili individuate dall'art. 2437 cod. civ..

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti al presente Progetto di Fusione, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dal Notaio, dalle competenti Autorità di vigilanza o dai competenti uffici del Registro delle Imprese.


La documentazione richiesta dall'art. 2501-septies cod. civ. sarà depositata nei termini e con le modalità di legge e resterà depositata fino a che la Fusione sia decisa.

Elenco degli allegati:

Allegato A: Statuto della Società Incorporante


Firenze, 25 giugno 2020

Salvatore Ferragamo S.p.A.



Micaela Le Divelec Lemmi
(Amministratore Delegato)

Aura 1 S.r.l.




Fabrizio Stepan Saska
(Amministratore Unico)

Arts S.r.l.



Fabrizio Stepan Saska
(Amministratore Unico)





ALLEGATO A

STATUTO DELLA "SALVATORE FERRAGAMO S.p.A."NOME OGGETTO - SEDE DURATA

Art. 1.

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione
"SALVATORE FERRAGAMO S.p.A."




La Società ha per oggetto:

- a) la fabbricazione e il commercio di calzature, abbigliamento, tessuti in genere inclusi quelli da arredamento, preziosi, gioielli e accessori, cosmetici, profumi, borse e articoli da boutique e da regalo in genere;
- b) la gestione (per conto proprio) di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi sia in Italia che all'estero aventi per oggetto, la rappresentanza, commercializzazione e produzione di calzatura, abbigliamento, profumi, pelletteria, articoli da regalo, nonché la promozione, diffusione o sfruttamento di marchi e brevetti ed in particolare, ma non esclusivamente, del marchio Salvatore Ferragamo;
- c) la gestione (per conto proprio) di partecipazioni in altre società anche ammesse alla quotazione su mercati regolamentati;
- d) il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed Enti nei quali partecipa;
- e) la promozione, diffusione o sfruttamento di marchi e brevetti e, in particolare, ma non esclusivamente, del marchio Salvatore Ferragamo;
- f) la gestione o l'amministrazione di terreni agricoli, di beni immobili civili ed industriali, commerciali e turistici, compresi alberghi o simili, anche non di proprietà.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società può compiere tutte le operazioni anche immobiliari, finanziarie (purché non nei confronti del pubblico) o commerciali, compreso acquisti e cessioni di beni. La Società, pertanto, può: stipulare con persone fisiche e giuridiche, Enti e società, incluse le Banche e gli Istituti di Credito, tutte le convenzioni negoziali e contrattuali, obbligatorie e reali quanto alla natura o agli effetti utili e/o necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché svolgere operazioni ed attività commerciali; contrarre ed utilizzare finanziamenti in euro o in altra valuta senza limitazioni di importo assumendo tutti gli obblighi richiesti per tale genere di finanziamenti; procedere alla raccolta del risparmio fra i soci, purché siano rispettate tutte le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge.

Art. 2.

La Società ha sede legale in Firenze, Via Tornabuoni n. 2.
All'Assemblea Straordinaria è attribuita la competenza di



trasferire la sede in altro Comune facente parte del territorio nazionale o all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare il trasferimento della sede ad altro indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di istituire, trasferire o/o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, succursali, rappresentanze ed agenzie in Italia ed all'estero.

Art. 3.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. In mancanza di dichiarazione del domicilio nei libri sociali si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

Art. 4.

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata nelle forme di legge.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - ALTRI
STRUMENTI FINANZIARI - FINANZIAMENTI

Art. 5.

Il capitale sociale è di Euro 16.879.000,00 (sedicimilionitotocentocottantanove mila virgola zero zero) diviso in n. 168.790.000 (centosessantotto milioni ottocentonove mila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero/10) ciascuna. Il capitale della società potrà essere aumentato, una o più volte, a pagamento, mediante conferimenti in denaro o in natura, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale delle riserve o/o altri fondi disponibili, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea straordinaria può deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti attestato in una apposita relazione della società di revisione incaricata dalla revisione legale dei conti della Società.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato o per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo di amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da notaio.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. La Società può emettere altresì le speciali categorie di azioni e strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349 del Codice Civile.


La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria, che ne disciplina nel dettaglio le caratteristiche, specificandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione o rimborso, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci.

Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.


In data 21 aprile 2016 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, un aumento gratuito del capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 60.000 corrispondenti a un numero massimo di 600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, a servizio del Piano di Stock Grant 2016 - 2020 a favore del management del Gruppo Ferragamo (come identificato dal Piano stesso) (di seguito il "Piano di Stock Grant 2016 - 2020" o il "Piano") approvato dall'Assemblea Ordinaria in data 21 aprile 2016. Tale aumento di capitale, in conformità con il Piano di Stock Grant 2016 - 2020, verrà eseguito in due tranches, subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance, al termine del triennio 2016/2018 per il 1° Ciclo e al termine del triennio 2017/2019 per il 2° Ciclo, mediante utilizzo di un'apposita riserva di patrimonio che viene sin d'ora costituita per un importo di Euro 60.000, prelevato da altre riserve di patrimonio libere alimentate da "utili indivisi", ovvero secondo le diverse modalità dettate dalle normative di volta in volta vigenti.

Le azioni da emettere ai sensi del precedente paragrafo verranno assegnate nei termini e alle condizioni previsti dal Piano di Stock Grant 2016 - 2020.

Sono delegate al Consiglio di Amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra e in particolare all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio del Piano di Stock Grant 2016 - 2020, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano stesso, in conformità al regolamento attuativo approvato dal Consiglio medesimo, nonché la facoltà di apportare le conseguenti modifiche al presente articolo, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare



[Handwritten signature]



del capitale sociale.

Trascorso il termine entro il quale l'aumento di capitale di cui sopra dovrà essere eseguito, alle condizioni previste dal Piano di Stock Grant 2016 - 2020, in conformità al regolamento attuativo approvato dal Consiglio di Amministrazione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle azioni omesse.

Art. 6.

1- Le azioni sono nominative e sono indivisibili. Quando la legge lo consente potranno essere, se interamente librate, anche al portatore a scelta e a spese dell'azionista.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera dell'Assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile. Comunque tutte le azioni appartenenti alla stessa categoria attribuiscono uguali diritti.

In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'Assemblea straordinaria.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

2 -In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (o dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta allo stesso soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "Periodo"); (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa per il Periodo nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del Periodo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

L'acquisizione della maggioranza del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni



richieste dallo statuto per la maggioranza del diritto di voto purché la comunicazione dell'intermediario sia pervenuta alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggioranza del diritto di voto, restando inteso che qualora la comunicazione dell'intermediario non pervenga alla Società entro il predetto termine la maggioranza del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione stessa sia pervenuta alla Società; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggioranza del diritto di voto e sia pervenuta alla Società la suddetta comunicazione dell'intermediario.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggioranza del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita richiesta, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggioranza può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco Speciale. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche la richiesta dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.


L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare e acconsente che l'intermediario comunichi alla Società ogni circostanza o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggioranza del diritto di voto o incida sulla titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:



[Handwritten signature]



(i) rinuncia dell'interessato. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi;

(ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitimante e/o del relativo diritto di voto;

(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitimante e/o del relativo diritto di voto.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo successivo, la maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell'azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando tale costituzione comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente. Se a seguito della costituzione di predetti vincoli con perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, successivamente il diritto di voto per le azioni soggette ai vincoli stessi sia di nuovo attribuito all'azionista medesimo, la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita per tali azioni (anche in parte) con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo di appartenenza continuativa non inferiore ai 24 mesi. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista pro tempore dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o da norme successive che lo sostituiscono in

tutto o in parte (di seguito, il "Cambio di Controllo").
La maggioranza di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva:

- a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) in caso di trasferimento a titolo gratuito a favore di un ente, quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione di cui lo stesso trasferente o l di lui eredi siano beneficiari;
- d) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;
- e) ove la partecipazione sia riconducibile a un trust, in caso di cambiamento del trustee.



La maggioranza del diritto di voto si estende, fermo restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e del presente statuto ai fini della maggioranza del diritto di voto:

- a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili o altri titoli di debito comunque strutturati, che lo prevedono nel loro regolamento.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b) e (c) del comma precedente le nuove azioni acquisiscono la maggioranza di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggioranza di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggioranza di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

La maggioranza del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Al fini del presente articolo la nozione di controllo è



[Handwritten signature]



quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Art. 7.

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e trasmissibili a causa di morte. Alle azioni si applica la normativa pro tempore vigente in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentari.

Art. 8.

La qualità di azionista induce accettazione incondizionata dell'Atto Costitutivo o dello Statuto Sociale.

Art. 9.

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative. La Società può altresì emettere obbligazioni convertibili che devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e la modalità di conversione. L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre la decisione di emettere obbligazioni convertibili in azioni dovrà essere assunta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile. L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile.

La delibera di emissione di un prestito obbligazionario dovrà rispettare i limiti e le disposizioni dettate dalla normativa pro tempore vigente in materia.

RECESSO

Art. 10.

Il diritto di recesso della Società è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate dalla normativa pro tempore vigente e avente carattere inderogabile. È escluso il diritto di recesso nelle ipotesi di proroga del termine della Società.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A/R, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, dalle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne nel Registro delle Imprese, esso è esercitato

entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Art. 11.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti. L'Assemblea dei soci della Società si riunisce in sede ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e del presente Statuto.

Art. 12.



Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione o dagli altri soggetti aventi diritto anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea o appartenente agli U.S.A..

Ferma restando l'applicabilità di eventuali leggi speciali riguardanti società con azioni quotate in mercati regolamentati, l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a segnalare le ragioni della dilazione nella propria relazione predisposta ai sensi dell'articolo 2429 del Codice Civile.


L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge, ovvero, previa comunicazione scritta al presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge, quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea è convocata, infine, negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea è convocata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge e dalle norme regolamentari in materia



[Handwritten signature]



di volta in volta applicabili.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni e menzioni eventualmente richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

L'Assemblea si svolge in un'unica convocazione, applicandosi in tal caso i principi costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tale ipotesi, salva che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quattantesimo) del capitale sociale, possono richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, integrando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di integrazione di cui al presente articolo, viene data notizia, nella stessa forma prescritta per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In mancanza delle formalità suddette e di ogni, altra formalità prevista dalla legge, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e può validamente deliberare su qualsiasi argomento, salva l'opposizione del socio non sufficientemente informato, quando è rappresentato l'intero capitale sociale o partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

Art. 13.

Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato precedente la data dell'Assemblea (od a quel diverso termine indicato dalla normativa pro tempore vigente) e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 14.

I soggetti legittimati a partecipare o votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega potrà essere notificata per via elettronica mediante posta elettronica certificata o utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società e con le altre modalità di notifiche eventualmente previste nell'avviso di convocazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ai partecipanti è consentito l'intervento in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante mezzi di teleconferenza e videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente alla trattazione degli argomenti affrontati e di esprimere il proprio voto in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contemporaneità dell'esame e della deliberazione, o siano indicati o/o comunicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente dell'Assemblea o il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il Presidente o il Segretario o il notaio. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza è esercitato secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.



Art. 15.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione stesso, in difetto di cui l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

In caso di Assemblea straordinaria, e in ogni altro caso in cui ciò sia richiesto dalla legge, il Verbale è redatto da un Notaio. Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificare la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni nonché accertare e proclamare i relativi risultati.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato



dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento assembleare, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

Art. 16.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce validamente in qualsiasi convocazione, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione ai sensi del precedente articolo 13, testo capoverso, del presente Statuto, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto agli articoli 20 e 30 del presente Statuto.

Art. 17.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria può pure nominare un Presidente d'onore della Società, con diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e durata pari a quella dei consiglieri eletti; non vi è comunque incompatibilità tra la carica di Presidente d'onore e la posizione di amministratore.

Art. 18.

Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 19.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE

Art. 20.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, con le modalità di seguito indicate.

Il Consiglio è composto da non più di quindici e non meno di cinque membri, anche non soci, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. Gli Amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre anni, secondo quanto stabilito, volta per volta, dall'Assemblea in sede di nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 140, terzo comma, del decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, l'atto pubblico di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti.



I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate:

i) tanti soci che rappresentano, anche congiuntamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) - ovvero la diversa percentuale stabilita dalle disposizioni applicabili - del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita dalle inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quella da eleggere, ordinata in ordine progressivo;

ii) ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del presente punto ii), sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione o tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto;

iii) in caso di violazione delle disposizioni che precedono non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, della posizione del socio in oggetto relativamente a nessuna delle liste;

iv) le liste devono essere depositate presso la sede della società e la società di gestione del mercato almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, sul sito



internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno al momento prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui alla precedente lettera (i) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché d) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;

v) le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate;

vi) ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:



A) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti

viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo, indicato nella lista;


B) dalla lista che ha ottenuto la secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo A) e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista stessa. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al paragrafo i) che precede.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 pari al numero minimo stabilito dalla normativa applicabile in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera A) del paragrafo vi) che precede, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenute. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, terzo comma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 pari al numero minimo prescritto dalla normativa applicabile. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto sopra previsto, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia assicurata il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera A) del paragrafo vi) che precede, sarà sostituito con il primo



[Handwritten signature]



candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, del primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulta conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacato, secondo quanto di seguito indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione dell'assemblea degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea, prevista dal primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non risultino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, e comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, prevista dal primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, prevista dal primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile, procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 148, terzo comma del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 98 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica, i quali, nel frattempo, potranno compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 21.


Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente,

Nomina inoltre un Segretario anche non Amministratore. In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue veci sono esercitate dal Vice Presidente.


Art. 22.

Il Consiglio si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi membri, richiesta che dovrà contenere l'indicazione delle materie all'ordine del giorno. Le riunioni sono convocate mediante avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima, ovvero, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima, con lettera raccomandata, anche a mano, con telegramma, telefax ovvero messaggio di posta elettronica con conferma di ricezione. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al proprio Presidente, dal Collegio Sindacale o da ciascun sindaco individualmente. Indipendentemente dal compimento delle predette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri o almeno effettivi in carica.

Il Consiglio può riunirsi e deliberare validamente anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione, purché sia garantito a ciascuno dei partecipanti di partecipare in tempo reale al dibattito consiliare, di formare il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario o di chi ne fa le veci, o il notaio che lo ha costituito o convocato.



[Handwritten signature]



Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Art. 23.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 24.

I verbali delle deliberazioni consiliari sono redatti dal Segretario o da chi ne fa le veci.
I verbali sono sottoscritti dal Presidente o dal Segretario o da chi ne fa le veci, e dal Notaio chiamato a redigere il verbale.

Art. 25.

La gestione dell'impresa spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- b) l'interposizione di quote tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- e) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Collegio o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono inoltre sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Art. 26.

Il Consiglio può, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni per la gestione dell'azienda sociale ad uno o più Consiglieri delegati, riservandone i poteri. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Esecutivo

determinandone il numero dei componenti ed i poteri. Ha pure facoltà di nominare direttori e procuratori, con firma (individuale o congiunta), determinandone i poteri e le attribuzioni. I direttori, se invitati, assistono alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto.

In ogni caso, la nomina della persona delegata ad esprimere il voto della Società nelle assemblee della Società partecipata, come pure il conferimento delle relative istruzioni, devono essere sempre deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Gli organi delegati, quali il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, o il Comitato Esecutivo, riferiscono, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta in forma delle deleghe ricevute, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Il Consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di approvare o no le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare la delega, fermo restando che gli organi delegati sono comunque tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

Art. 27.



Al membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, di Vice Presidente, dei Consiglieri Delegati, dei membri del Consiglio cui sono affidate speciali mansioni e dei componenti del Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché la proposta del comitato all'uopo eventualmente costituito al suo interno, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.


L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari incarichi. I membri del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.

Art. 28.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci spetta la rappresentanza legale della società. La



[Handwritten signature]



rappresentanza legale della Società spetta, disgiuntamente, altresì agli amministratori muniti di delega, nell'ambito e nei limiti delle deleghe a ciascuno di essi conferite.

AZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA MINORANZA

Art. 29.

L'azione di responsabilità prevista dall'art. 2391-bis c.c. può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

SINDACI

Art. 30.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul concreto funzionamento ed esegue ogni altro compito che stesso affidato dalla legge o dai regolamenti societari.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scendono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale, tranne la cessazione per scadenza del termine in comunque effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.


I sindaci sono scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro delle Giustizie 90 marzo 2000 n. 162 ovvero alla normativa pro tempore vigente.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati o in carica decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.


Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto dei requisiti. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. In ogni caso è consentita una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Tutti i soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% (due

virgola cinque per cento del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita dalle inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati. La titolarità della predetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge rilasciata entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1990, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di illeggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto. In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, della punizione del socio in oggetto relativamente a nessuna delle liste. Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) società quotate o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, o coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari. I sindaci uscenti sono ritegabili. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per



[Handwritten signature]



L'Assemblea di società deliberata la nomina dell'organo di controllo o sindacato in posizione del pubblico presso la sede sociale, ed il suo intervento nella Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, almeno 21 giorni prima di tale Assemblea. Di tale nomina fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 (venticinque) giorni non sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari, le liste e le presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della quota di capitale precedentemente individuata.

Unitamente a ciascuna lista entro i termini sopra indicati, devono essere consegnate le informazioni relative all'identità del candidato, quando presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da esso complessivamente detenuta; ii) le informazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineligibilità e di incompatibilità, ivi compreso il limite all'essere eletti in cariche, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti legalmente e statutariamente prescritti per l'assunzione di carica; iii) una dichiarazione dei soci aventi a proprio nome che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché iv) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'opinione affermativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

A) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, si tratta, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri eletti a titolo plebiscitario;

B) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo A) e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle

sezioni della lista, il componente effettivo e l'altro membro supplente;

C) in caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine al maggior numero di soci;

D) qualora il Collegio Sindacale così formato non assicuri il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'ultimo candidato eletto dalla lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con la maggioranza di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza;




E) qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli indicati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il collegio decade dalla carica.

In caso di sostituzione del collegio, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quella cessata. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente sull'equilibrio tra i generi l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza di legge senza vincita di lista; qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza di legge, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il grande maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di una delle procedure non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza di legge; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina,



detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché gli azionisti controllano, sono controllati o sono sottoposti a controllo dei medesimi. I nuovi nominati scendono in carica con quelli in carica. In ogni caso resta fermo l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne veda la necessità, possono essere validamente tenute in teleconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che si deve consentire di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi i presupposti, la riunione del Collegio Sindacale deve essere tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 31.

La revisione legale dei conti è esercitata ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

INDICANTI AFFIDABILI E SOCIETARI

Art. 32.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente Statuto nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata dell'incarico, scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai conti di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale Dirigente preposto. Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, può sempre, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente Statuto, revocare l'incarico del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 31.

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutario e alle proprie procedure adottate in materia.

Art. 34

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c., dall'Assemblea.

Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo nonché nella ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in assenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la predetta maggioranza di legge siano rappresentati con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

Art. 35

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza straordinaria, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

BILANCI E UTILI

Art. 36.

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, secondo le norme di legge.

Art. 37.

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così distribuiti: - alle riserve legali per una quota pari al 5% sino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - la restante parte dell'utile netto è a disposizione dell'Assemblea, in quale potrà, in via alternativa o cumulativa, distribuirlo agli azionisti o alla formazione ed all'incremento delle riserve.

Art. 38.

I dividendi, ove non richiesti entro cinque anni dal giorno in cui diventano esigibili, vanno a favore della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29.
Per lo scioglimento e per la liquidazione della Società si applicano le norme della legge.

RESA FINALE


Art. 30.

Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente Statuto si osservano le disposizioni delle vigenti leggi.
All'originale sono sottoscritti Ferragamo - Francesco Steidi Nicola

Copia conforme all'originale

Consta di N. 216 fogli

FIRENZE, 7 MAGGIO 2018



Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale documento analogico ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3 del D. Lgs. 82/2005.

Copia conforme all'originale

Consta di N. 20 fogli

FIRENZE 31 Agosto 2020

